



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

Margherita Hack

Cotronei Via Laghi Silani 13- KR

Sedi di Cotronei - Petilia Policastro

kris00200r@istruzione.itkris00200r@pec.istruzione.itwww.iismargheritahackcotronei.edu.it

Tel-Fax 0962 44430

Codice Meccanografico KRIS00200R

Cod. Fisc. 91016760794

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER SERVIZI PROFESSIONALI
PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI (DPO) ART. 37 REG. UE 2016/679**

Cig: **B5476324DB****TRA**

l'Istituto IISS Margherita Hack di Cotronei, Via Laghi silani 13, Codice Fiscale 91016760794 rappresentato dal Dott. Vito Sanzo in qualità di Dirigente Scolastico, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto stesso,

E

il professionista **G. B.** (di seguito denominato DPO), nato a **[redacted]**, c.f. **[redacted]**, P.IVA **[redacted]**, con Studio Legale in **[redacted]**, per lo svolgimento delle funzioni di Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati), così come previsto dall'art 37 del Reg. UE 2016/679;

Premesso Che

- a) nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il 4 maggio 2016 il Regolamento (UE) 2016/679 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
- b) il RGPD introduce nuovi obblighi e nuove sanzioni che impongono agli enti l'adozione di specifiche misure sulla protezione dei dati personali;
- c) sia la circolare AGID N. 2 del 18 aprile 2017, sulle misure minime di sicurezza ICT PA, che il RGPD indicano agli enti le misure e le procedure da adottare obbligatoriamente per contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i loro sistemi informativi e per la tutela dei dati personali;
- d) il RGPD introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (RDP) (RGPD artt. 37- 39);
- e) il RGPD prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (RGPD art. 37, paragrafo 1, lett a);
- f) il professionista **[redacted]** è in possesso delle «qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (RGPD art. 37, paragrafo 5) anche indicate dalle Linee Guida del Gruppo Articolo 29, WP 243 rev. 01;

si conviene e si stipula quanto segue**1. Oggetto della fornitura**

Incarico di **Responsabile della Protezione dei Dati** e l'attività di assistenza e formazione su di tutti gli adempimenti necessari per l'adeguamento alla legge sulla privacy allineate alle disposizioni in tema di Amministrazione Digitale (CAD).

2. Obblighi delle parti

La descrizione, le caratteristiche tecniche, la qualità e la quantità dei servizi oggetto del contratto e della durata di 36 mesi, devono corrispondere alla descrizione seguente:

Il DPO, come indicato nell'articolo 39 Reg. Ue 2016/679 dovrà:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento 2016/679 nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; informare e fornire consulenza in merito agli obblighi derivanti dal RGD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- d) cooperare con l'autorità di controllo;
- e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
- f) predisporre e monitorare l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento (Art. 30 e cons. 171), avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di le attività di trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro;
- g) collaborare con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art. 33 e 34);
- h) formare il personale, Dirigente Scolastico, DSGA, personale ATA e personale docente, in relazione al profilo di appartenenza di ciascun soggetto;
- i) dar corso, in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati, alla piena attuazione del GDPR, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni;
- l) supportare l'istituzione scolastica nell'adempimento degli obblighi relativi alla trasparenza come da delibera ANAC 264/2023, integrata dalla delibera 601 del 19 dicembre 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2024.

L'Istituzione Scolastica si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate: dotazioni logistiche e risorse umane presenti nell'Istituto: postazioni informatiche e laboratori.
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

3. Modalità di svolgimento dell'incarico

professionale

Le attività oggetto dell'incarico saranno svolte:

- con eventuali accessi presso i plessi per analisi, verifiche documentali, colloqui con la presidenza ed interviste alle varie funzioni in base alle esigenze riscontrate;
- presso la sede del DPO per ricerche giuridiche e tecniche, studio di atti ed esame dei documenti, ricerche di giurisprudenza.

L'Istituzione Scolastica si obbliga a:

- garantire l'accesso a qualsiasi locale nonché struttura;
- garantire la libera visione di qualsiasi archivio, base dati anche gestita da terzi, software, personal computer, e qualsiasi altro strumento che il DPO ritenga necessario valutare;
- garantire la disponibilità del personale per le richieste che il DPO dovesse inoltrare garantendo la massima celerità e completezza di risposta;
- definire una priorità rispetto alle richieste del DPO, con particolare riguardo agli interventi;
- le richieste del DPO in termini di adeguamento dei sistemi informatici e di processo organizzativo devono immediatamente essere portate a conoscenza del Consiglio di Istituto;
- fornire al DPO un nominativo di riferimento oltre alla Dirigenza ed alla Direzione Scolastica
- indicare al Garante la nomina del DPO;
- segnalare ai fornitori, che gestiscono dati sensibili, la nomina del DPO.

4. Durata dell'incarico

Le parti concordano che il presente contratto e, quindi, l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati, avrà la durata di 36 mesi dalla data della sottoscrizione dello stesso, con possibilità di rinnovo.

5. Risoluzione dell'incarico

Il Committente potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'incarico conferito mediante comunicazione da inviare con lettera raccomandata A/R o pec, con pagamento del corrispettivo in base allo stato di avanzamento del lavoro. Anche il DPO potrà recedere dal contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R o pec, in tal caso il committente non sarà tenuto al pagamento del lavoro svolto fino a quel momento.

6. Determinazione del compenso

Le parti concordano, che il corrispettivo convenuto per i servizi oggetto del presente contratto, così come individuati dall'art. 2, è di € 1000 (euro 1000) per tre annualità, onnicomprensivi di qualsiasi onere fiscale e previdenziale, compreso l'IVA.

7. Modalità di pagamento

La fattura annuale dovrà essere presentata secondo la normativa vigente sulla fatturazione elettronica. Il corrispettivo conseguente sarà pagato al professionista, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura a seguito di assegnazione dell'incarico ovvero dalla data di acquisizione del D.U.R.C.

8. Cessione del contratto

E' fatto divieto all'Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

9. Responsabilità verso terzi

L'Istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti da parte dell'Esperto relativi allo svolgimento del presente contratto.

10. Copertura assicurativa

Il DPO garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa professionale stipulata per l'incarico di cui trattasi.

11. Obblighi di tracciabilità finanziaria

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

12. Tutela della segretezza

Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati e gestiti dal DPO e dalla sua organizzazione nello svolgimento dell'incarico professionale devono essere considerati riservati. Pertanto è fatto assoluto divieto di divulgazione o comunicazione.

13. Privacy

In conformità a quanto disposto dal d.lgs. 196/2003, il Consulente dovrà garantire la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti dalla società Committente che saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico professionale.

Le parti dichiarano di essere state informate di quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel presente contratto.

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti, ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed

integrazioni, prestano il loro consenso espresso ed informato a che i dati che le riguardano ed indicati nel presente contratto, siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate all'art. 1, comma 1, lett. b), della citata legge.

In particolare, le parti dichiarano che:

- a) i dati forniti sono necessari per ogni adempimento del presente contratto e delle norme di legge, civilistiche e fiscali;
- b) il rifiuto di fornirli da una delle parti comporterebbe la mancata stipulazione del contratto;
- c) le parti, in ogni momento, potranno esercitare i diritti menzionati all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003.

I dati dichiarati saranno utilizzati dalla Scuola esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, potrà accedere ai dati che La riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendo agli estremi, la cancellazione o il blocco.

14. Definizione delle controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Crotone.

Il Responsabile della Protezione dei Dati



Il Dirigente Scolastico

Dott. Vito SANZO

*firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*